



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 12 agosto 2024 n.118

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 35, comma 2, lettera c) del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.25 adottata nella seduta del 6 agosto 2024;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DISPOSIZIONI AFFERENTI ALL'ATTIVITÀ DELLE AUTOSCUOLE

Art. 1 *(Oggetto)*

1. Il presente decreto delegato disciplina l'esercizio delle attività delle autoscuole e le disposizioni relative alle autorizzazioni ed alla vigilanza amministrativa sulle medesime in attuazione dell'articolo 35, secondo comma, lettera c) del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81.

Art. 2 *(Definizione e finalità delle autoscuole)*

1. Si definiscono autoscuole le strutture stabili, caratterizzate da un'organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate all'istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti di guida di veicoli a motore.
2. Le autoscuole cooperano altresì alla divulgazione delle norme in materia di circolazione stradale, veicoli ed autorizzazioni alla circolazione, nonché all'educazione stradale degli allievi indicando loro il corretto comportamento da assumere durante la condotta di guida.

Art. 3 *(Licenze, autorizzazioni e limitazione numerica dei soggetti ammessi ad operare nel settore delle autoscuole)*

1. L'esercizio dell'attività di autoscuola è soggetto al rilascio di apposita licenza sulla base delle norme previste dalla Legge 31 marzo 2014 n.40 e successive modifiche ed è soggetto a verifica successiva dell'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, entro venti giorni lavorativi, per i

requisiti previsti al comma 2. L'esito delle verifiche ed il relativo provvedimento amministrativo devono essere inviati all'UO Ufficio Attività Economiche.

2. Il richiedente od il legale rappresentante deve attestare all'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti:

- a) l'impiego di personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento di cui all'articolo 4;
- b) la disponibilità dell'arredamento didattico di cui all'articolo 5;
- c) la disponibilità di materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all'articolo 6;
- d) la proprietà o la disponibilità giuridica dei veicoli a motore di cui all'articolo 7;
- e) le singole sottocategorie o le categorie di patenti di guida per le quali l'autoscuola intende effettuare formazione.

3. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autoscuola possono essere rilasciate a condizione che sia rispettato il rapporto di un'autoscuola ogni quindicimila abitanti residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

Art. 4

(Insegnanti ed istruttori dell'autoscuola)

1. Il titolare o legale rappresentante dell'autoscuola può ricoprire sia il ruolo di insegnante di teoria sia quello di istruttore per le esercitazioni pratiche di guida del veicolo a motore, sempreché possieda i requisiti richiesti.

2. L'autoscuola, in alternativa all'ipotesi di cui al comma 1, deve avere alle proprie dipendenze uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche di guida del veicolo a motore. Un dipendente può ricoprire sia il ruolo di insegnante di teoria sia quello di istruttore per le esercitazioni pratiche di guida, sempreché possieda i requisiti richiesti.

3. L'autoscuola può avvalersi, in subordine, di lavoratori autonomi in possesso dei requisiti richiesti.

4. Gli insegnanti di teoria per esercitare l'attività devono essere in possesso, oltre ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), di abilitazione alla professione rilasciata dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 4.

5. Gli istruttori per le esercitazioni pratiche di guida per esercitare l'attività devono essere in possesso, oltre ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), di abilitazione alla professione rilasciata dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 4.

6. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante le prove pratiche di esame.

Art. 5

(Arredamento didattico)

1. L'arredamento dell'aula d'insegnamento deve essere costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna anche interattiva multimediale;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

Art. 6

(Materiale per lezioni teoriche)

1. La scuola deve disporre di adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni teoriche al fine dello svolgimento dei programmi d'esame.

2. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico deve essere costituito da:
- a) una serie di cartelli con i segnali stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
 - b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
 - c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
 - d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
 - e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
 - f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
 - g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione e di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, gli organi di trasmissione, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli e la struttura dei motoveicoli;
 - h) una serie di tavole raffiguranti un gruppo motore a scoppio ed uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato ed una pompa di iniezione sezionata;
 - i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
 - l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi e la diversa classificazione di detti veicoli;
 - m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello di tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
3. Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

Art. 7

(Veicoli per le esercitazioni e gli esami di guida)

1. Per le esercitazioni di guida ed i relativi esami, le autoscuole devono essere dotate di:
- a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cc e con una potenza di almeno 9 Kw, che raggiunga una velocità di almeno 100 km/h;
 - b) veicolo a motore della categoria B a quattro porte, che raggiunga la velocità di almeno 100 km/h;
 - c) veicolo a motore della categoria C con massa massima autorizzata di almeno 7.500 kg e lunghezza di almeno 7,00 metri ed almeno tre posti a sedere, che raggiunga la velocità di 80 km/h;
 - d) veicolo della categoria D, di lunghezza non inferiore a 9,00 metri e che raggiunga la velocità di almeno 80 km/h; in subordine, l'autoscuola può utilizzare il veicolo di categoria D per le esercitazioni e gli esami pratici per il conseguimento di patenti di categoria C.
2. Tutti i veicoli di cui al comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera a), devono essere muniti di cambio di velocità manuale e di doppio comando almeno per la frizione ed il freno. Tale installazione risulta dalla carta di circolazione.
3. I veicoli di cui al comma 1 devono essere ad uso esclusivo dell'autoscuola.
4. Tutti i veicoli dell'autoscuola devono essere detenuti a titolo di proprietà o in locazione finanziaria.
5. I veicoli in dotazione alla scuola devono essere muniti di apposita scritta "Scuola Guida".
6. Tutti i veicoli impiegati per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere provvisti di polizza assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia ed ai relativi massimali assicurativi. Nello svolgimento dell'attività di scuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché la circolazione per ogni incombenza connessa all'attività stessa.

7. Per le esercitazioni e per gli esami necessari al conseguimento di patenti delle categorie speciali e delle categorie BE CE DE è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.

Art. 8

(Requisiti soggettivi e titoli per l'ammissione agli esami di insegnante ed istruttore)

1. Per sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante o di istruttore occorre essere in possesso:
 - a) per gli insegnanti di teoria:
 - 1) di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o di titolo di studio superiore sostitutivo del titolo base;
 - 2) di patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale da almeno cinque anni;
 - b) per gli istruttori di guida:
 - 1) di diploma di scuola media superiore o di titolo di studio superiore sostitutivo del titolo base;
 - 2) di patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D da almeno cinque anni.

Art. 9

(Programmi di esame per l'abilitazione alle professioni di insegnante ed istruttore)

1. Gli esami per gli insegnanti di teoria sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, B, C, D ed E, dei certificati di abilitazione professionale, integrati con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche, e su una parte complementare riguardante i seguenti argomenti:
 - a) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nella circolazione stradale e relative violazioni; statistiche, cause oggettive e soggettive dei sinistri stradali; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; promozione della sicurezza stradale;
 - b) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale.
2. Gli esami per gli istruttori di guida devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente della categoria B, con una conoscenza più vasta di nozioni, e sulla parte complementare di cui al comma 1. Durante la prova pratica deve essere accertata l'esperienza di guida dei veicoli relativi alla patente posseduta e deve essere, altresì, dimostrata l'attitudine ad istruire allievi.
3. La prova scritta verte sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, B, C, D ed E.
4. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di istruttore ed insegnante di scuola guida viene rilasciata da apposita Commissione composta da: Dirigente dell'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, in qualità di Presidente, Esperto dell'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, Consulente esterno.

Art. 10

(Controlli e vigilanza)

1. La vigilanza sulle autoscuole da parte dell'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti è svolta mediante appositi controlli afferenti:
 - a) all'osservanza delle prescrizioni ed alla permanenza dei requisiti previsti dal presente decreto delegato per quanto di competenza;

- b) al regolare funzionamento dell'attività di autoscuola ed al corretto impiego di insegnanti ed istruttori in possesso dei titoli abilitativi necessari;
 - c) all'idoneità degli arredi, del materiale didattico e dei veicoli a motore utilizzati.
- 2. I controlli di cui al comma 1 possono essere demandati anche ai Corpi di Polizia.
 - 3. Le autoscuole, inoltre, devono attenersi alle disposizioni a loro afferenti ed impartite, di volta in volta, anche attraverso l'emanazione di apposite circolari, dall'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.
 - 4. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 1, ove vengano riscontrate irregolarità, deve essere redatto apposito verbale.

Art. 11
(Sanzioni)

- 1. All'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti è attribuita la vigilanza sulle autoscuole nonché il compito di effettuare controlli periodici per assicurare che l'attività di autoscuola si svolga in modo conforme al presente decreto delegato. A questo scopo l'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti emana prescrizioni ed istruzioni immediatamente esecutive.
- 2. Chiunque svolga attività in violazione delle disposizioni del presente decreto delegato è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 300,00 (trecento/00). La sanzione pecuniaria amministrativa è comminata dalle competenti autorità sulla base delle segnalazioni effettuate dall'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti.
- 3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4 si configura come lavoro irregolare, sanzionato dalle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 del Decreto-Legge 5 ottobre 2011 n.156.

Art. 12
(Abrogazioni)

- 1. E' abrogato l'articolo 7 della Legge 30 novembre 1995 n.134.
- 2. Sono fatti salvi gli effetti del Decreto Delegato 20 luglio 2023 n.109.
- 3. Sono abrogati il Decreto Delegato 31 ottobre 2023 n.156 e il Decreto Delegato 30 gennaio 2024 n.14. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza degli stessi.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 agosto 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Milena Gasperoni

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi